



**COMUNE DI BIANDRATE**  
Provincia di Novara

Copia Albo

**VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 92

del 11/10/2017

**OGGETTO: ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART. 65 LEGGE 23.12.1998, N. 448) ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE (ART. 74 D.LGS. 26.03.2001, N. 151). INDICAZIONI AL SERVIZIO COMPETENTE.**

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre alle ore dodici e minuti zero nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	PIGAT LUCIANO - Sindaco	X	
<b>2</b>	BRUSATI PIER LUIGI - Vice Sindaco	X	
<b>3</b>	GRASSO ANGELO - Assessore	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario comunale DOTT.GABRIO MAMBRINI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. PIGAT LUCIANO assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART. 65 LEGGE 23.12.1998, N. 448) ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE (ART. 74 D.LGS. 26.03.2001, N. 151). INDICAZIONI AL SERVIZIO COMPETENTE.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** l'articolo 65 della legge 23.12.1998, n. 448 che prevede la concessione da parte dei Comuni di un assegno a favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti, con almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, che risultino in possesso di un reddito non superiore a un determinato valore ISEE;

**DATO ATTO** che la domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, e che ai Comuni è attribuito il potere concessorio del beneficio il quale viene successivamente erogato dall'INPS sulla base dei dati comunicati dal Comune;

**VISTO** l'articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già articolo 66 della legge 23.12.1998 n. 448), che prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità;

**DATO ATTO** che anche la domanda per l'assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base dei dati comunicati dal Comune;

**DATO ATTO** che, in base alla normativa nazionale vigente in materia ed alle indicazioni fornite dall'INPS e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori spetta ai residenti che siano:

- cittadini italiani;
- cittadini dell'Unione Europea;
- cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
- cittadini familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria;

**DATO ATTO**, altresì, che per l'assegno di maternità di base, la vigente normativa prevede la concessione del beneficio alle donne residenti:

- cittadine italiane;

- cittadine dell'Unione Europea;
- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007);
- cittadine non comunitarie ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea";
- cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico;

**DATO ATTO** che:

-gli Accordi Euromediterranei stipulati tra la Comunità europea e gli Stati terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia prevedono la parità di trattamento nell'ambito della "sicurezza sociale" in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari;

-analogamente, la Direttiva Europea n. 2011/98, all'articolo 12, prevede il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nella materia della "sicurezza sociale" in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso unico per lavoro, o con autorizzazione al lavoro, e dei loro familiari;

**RILEVATO** che:

-nonostante la suddetta previsione di parità di trattamento prevista dalla Direttiva Europea 2011/98 e dagli Accordi Euromediterranei, l'INPS ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuano a sostenere che le prestazioni assistenziali in oggetto, per i cittadini di Paesi terzi, siano ancorate al possesso da parte dei richiedenti del permesso di soggiorno per "lungo soggiornanti" ed in tal modo espongono gli enti locali a contenziosi giudiziari che si sono conclusi sinora in senso sfavorevole ai Comuni, determinando per i Comuni soccombenti anche l'accollo delle conseguenti spese legali,

-inoltre, come già avvenuto in passato per i cittadini in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il cui diritto all'assegno per il nucleo familiare numeroso è stato riconosciuto solo con la Legge 97/2013, sono sempre più numerose le azioni giudiziarie proposte nei confronti dei Comuni e dell'INPS volte al riconoscimento di tali benefici a tutti gli stranieri titolari di un regolare permesso di soggiorno, in virtù della normativa comunitaria che prevede il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori stranieri nei settori della "sicurezza sociale", e a coloro che possono avvalersi della clausola di parità di trattamento in materia di "sicurezza sociale" contemplata dagli accordi euromediterranei sopra menzionati;

**CONSIDERATO** che:

- molti giudici di merito si sono già espressi in tal senso, ordinando la corresponsione delle prestazioni e condannando i Comuni al pagamento delle spese processuali: Tribunale di Verona (ordinanza del 13.05.2014), Tribunale di Alessandria (ordinanze del 09 dicembre 2014, del 25 maggio 2015 e del 17 giugno 2015), Corte d'Appello di Trento (sentenza n. 42 del 30 maggio 2014), Tribunale di Bergamo (ordinanza del 30 marzo 2014), Tribunale d'Ivrea (ordinanza del 24 luglio 2014), Tribunale di Milano (ordinanza del 06 novembre 2015), Tribunale di Firenze (ordinanza del 25 gennaio 2016);

- anche la Corte Costituzionale ha ribadito l'illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità, e dunque tra cittadino italiano e cittadino straniero, nell'accesso alle prestazioni sociali (sentenze nn. 222/2013, 40/2011 e 187/2010);

-la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con la sentenza 8 aprile 2014, *Dhahbi c. Italia* /causa n. 17120/09:

- ha riconosciuto come l'esclusione di una categoria di persone da una prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di stranieri sia incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo;
- ha rilevato come una disparità di trattamento tra persone in situazioni comparabili è discriminatoria e dunque illegittima a meno che non si basi su una giustificazione obiettiva e ragionevole, ossia se tale disparità persegua uno scopo legittimo e vi sia proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo indicato;
- ha precisato, ricordando la sua giurisprudenza ormai consolidata, che solo considerazioni molto forti possono giustificare delle disparità di trattamento fondate esclusivamente sulla nazionalità/cittadinanza e dunque sulla mera condizione giuridica dello straniero, ed ha escluso che tra queste considerazioni possano rientrare le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa pubblica degli Stati;

**RILEVATO**, di conseguenza, come la Corte di Strasburgo abbia riconosciuto che il diniego opposto dallo Stato Italiano ad un cittadino tunisino nell'accesso alla prestazione sociale familiare dell'assegno Inps per i nuclei familiari numerosi sia incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della Convenzione Europea;

**VISTA** la nota del 20.01.2015, trasmessa ai Comuni Italiani, nella quale, sempre relativamente all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI - prendendo a riferimento le norme nazionali ed europee che sanciscono il divieto di discriminazione ed il principio di parità di trattamento in materia sociale, ha individuato le seguenti categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Europa, ai quali va riconosciuto, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali di legge, il diritto all'assegno di cui sopra:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;

**VISTA**, altresì, la risposta del dicembre 2015 ad una richiesta di parere avanzata dal già citato Comune di Udine circa la possibilità di erogare l'assegno di maternità di cui all'articolo 74 del D.Lgs. 151/2001 ad una cittadina extracomunitaria in possesso del solo permesso di soggiorno per motivi familiari, nella quale l'ANCI ha affermato che nei confronti delle categorie di cittadini stranieri sopra citate non è possibile adottare disparità di trattamento in "materia sociale", materia nella quale rientrano anche le prestazioni di competenza dei Comuni, come l'assegno di maternità di base;

**RICHIAMATA**, inoltre, la nota dd. 11.06.2014, con la quale, con particolare riferimento agli Accordi Euromediterranei, l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento per

le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha trasmesso ad un Comune un parere positivo riguardo all'accesso di alcuni cittadini tunisini e marocchini all'assegno per i nuclei familiari numerosi: ciò sulla base del principio della diretta applicazione del diritto UE, di cui anche tali accordi fanno parte, e del primato del diritto UE su ogni norma di diritto interno ad esso incompatibile, con conseguente obbligo per tutti i soggetti competenti di dare esecuzione alle leggi *(tanto il giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, quanto la stessa pubblica amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa)*, applicando la norma interna in maniera compatibile con la norma europea oppure disapplicando la prima in favore della seconda;

**DATO ATTO** che nella nota prot. 7495 del 31.10.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un quesito posto dal Comune di Biandrate, si legge:

*“Va evidenziato che vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo cui le disposizioni normative concernenti il divieto di discriminazione fondate sulla nazionalità nella materia di previdenza sociale sono di immediata e diretta applicabilità nell'ordinamento degli stati membri e rivestono il rango di norme di diritto derivato dal diritto comunitario, imponendo la disapplicazione delle norme interne eventualmente confliggenti o incompatibili”*

*“I Comuni godono, in ogni caso, di autonoma potestà concessiva in ordine ai benefici in esame, ai sensi della vigente normativa in materia, e segnatamente dell'art. 65, comma 2, della Legge n. 448/98, per quanto concerne l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori, e dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, per quanto concerne l'assegno di maternità comunale.*

*Di conseguenza, la concessione o meno dei benefici medesimi ai richiedenti sprovvisti del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti non può che essere rimessa all'autonomia decisionale dei singoli Enti Locali”;*

**CONSIDERATO** che, per effetto dell'evoluzione del quadro normativo comunitario regolante la materia della “sicurezza sociale”, ed anche della giurisprudenza della Corte Costituzionale, sempre più orientata verso l'estensione dei benefici di natura assistenziale – previdenziale ai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono quindi ritenersi superate le limitazioni dei soggetti destinatari delle prestazioni *de quibus*, così come contenute nell'art. 65 della legge n. 448/1998 e nell'art. 74 del D.Lgs. 151/2001,;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra premesso, ed al fine di evitare inutili contenziosi di dare le seguenti indicazioni agli Uffici competenti:

- di accogliere, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla Legge, semplicemente prendendo atto dal punto di vista amministrativo, e quindi direttamente nei provvedimenti finali dei relativi procedimenti amministrativi, della portata applicativa immediata ediretta delle previsioni contenute negli accordi Euromediterranei e nella direttiva 2011/98/UE, le domande di assegno ex articolo 65 della legge n. 448/1998 ed ex art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 presentate dalle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi residenti in Biandrate:
  - cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
  - cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
  - cittadino titolare della protezione sussidiaria;
  - cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;

- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;

**DATO ATTO** che risultano depositate presso gli uffici comunali numero tre istanze relative all'assegno di maternità presentate da cittadine straniere in possesso di regolare permesso di soggiorno (diverso da quello di soggiornante di lungo periodo) ed degli altri requisiti previsti dalla legge e non inviati all'Inps in attesa di definizione della problematica di cui trattasi;

**DATO ATTO** che i provvedimenti in oggetto non comportano oneri finanziari per l'Ente, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'INPS mentre, al contrario, la presente deliberazione preserva l'Ente, in via di autotutela, da contenziosi che, in base alla giurisprudenza e sentenze succitate, vedono i Comuni in modo sistematico soccombere in giudizio, salva l'ipotesi che lo Stato non intenda agire nei confronti dei Comuni per recuperare quanto erogato;

**VISTI** il parere del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000

**CON** voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

## **DELIBERA**

**DI RECEPIRE**, in via di autotutela, il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di assegno di maternità di base e assegno nucleo familiare numeroso, concessi dal Comune ed erogati dall'INPS;

**DI DARE INDICAZIONI** all'Ufficio competente nel senso di accogliere, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla Legge, semplicemente prendendo atto dal punto di vista amministrativo, e quindi direttamente nei provvedimenti finali dei relativi procedimenti amministrativi, della portata applicativa immediata e diretta delle previsioni contenute negli accordi Euromediterranei e nella direttiva 2011/98/UE, le domande di assegno ex articolo 65 della legge n. 448/1998 ed ex art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 presentate dalle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi residenti in Biandrate:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari alla concreta attuazione della presente deliberazione;

**DI APPLICARE** altresì le disposizioni sopraelencate anche alle tre istanze citate in premessa;

**DI PRECISARE** che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per l'Ente, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'INPS; salva l'ipotesi che lo Stato non intenda agire nei confronti dei Comuni per recuperare quanto erogato;

**SUCCESSIVAMENTE**  
**LA GIUNTA COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

**D E L I B E R A**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to PIGAT LUCIANO

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.GABRIO MAMBRINI